



Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per lo Sport

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI, ATTIVITA' INTERNAZIONALE E COMUNICAZIONE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 al n. 3072, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle

società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;

VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 29 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTO, in particolare, l'art. 8 del predetto Regolamento, il quale prevede che sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che abbiano indicato un codice fiscale non rispondente al vero oppure errato (e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta) e che la nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.

VISTO il Dpcm del 22 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2024 al n. 1411, con il quale è stato conferito al Dr. Guglielmo Agosta, referendario di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio "Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione" nell'ambito del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 22 maggio 2024 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore dell'Ufficio "Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione" nell'ambito del Dipartimento per lo sport, è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dagli Organismi affilianti o direttamente dalle ASD/SSD interessate, nelle quali viene dato atto di aver comunicato al Registro un codice fiscale errato in relazione agli enti sportivi dilettantistici di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, chiedendone la cancellazione dal Registro, con contestuale precisazione del codice fiscale corretto con i quali i medesimi enti sportivi risultano già comunque iscritti nel Registro;

CONSIDERATO l'esito delle verifiche svolte dal Dipartimento in merito a quanto comunicato dagli Organismi Sportivi e/o dagli enti sportivi interessati;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla dichiarazione di nullità dell'iscrizione e alla conseguente cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche delle ASD/SSD di cui all'elenco allegato (allegato A) per errata indicazione del relativo codice fiscale

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento del Registro è dichiarata la nullità dell'iscrizione degli enti sportivi dilettantistici di cui all'elenco allegato (Allegato A) e ne è conseguentemente disposta la cancellazione dal Registro ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'avvenuta iscrizione.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Guglielmo Agosta

Allegato A

ID	Codice fiscale (errato)	Denominazione	O.S. affiliante
00399099	84007620549	NUOVO CIRCOLO CLITUNNO	FIGB
00288174	90072090104	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MINIGOLF SANTA MARGHERITA	PGS
00469021	01447310762	C.U.S. BASILICATA A.S.D.	FITeT
00399091	90009520579	ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRIDGE RIETI	FIGB
00316977	91008250192	GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. - OFFANENGO	FCI
00318936	92007190371	BOXE BUDRIO	FPI
00363186	90009870438	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO CUS CAMERINO	FITET
00370259	97763490584	REAL TESTACCIO	FIGC
00373570	14001071001	EUR CALCIO A 5	FIGC
00319026	96381450582	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM BOXE ROMA XI	FPI
00296505	92036210406	CIRCOLO SCACCHISTICO FORLIVESE	FSI
00466893	02855820185	S.S.D. MOVISPORT S.R.L.	FIGC
00309943	80050940826	SOCIETA' CANOTTIERI TRINACRIA	FICK
00278944	06153281008	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRACCIANO BASKET	CSI